



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. **2227/2024 R.G.** promossa da
S.C.S.R.5.0 S.C.A.R.L.S. (...)

contro

D. F. R. & P. S.R.L.S. (...)

DECRETO

Il giudice,
esaminati gli atti;
premesso che si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo;
ritenuto che:

- il presente giudizio è regolato dalle nuove disposizioni processuali introdotte con la c.d. riforma Cartabia;

- l'opponente ha fissato per l'udienza di trattazione la data del 18 ottobre 2024, rinviata d'ufficio al 24 ottobre 2024 ai sensi degli artt. 168-*bis*, comma 4, e 82 disp. att., c.p.c.;

- l'opposta si è costituita e ha chiesto l'anticipazione dell'udienza;

- con separata istanza l'opposta ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione con decreto *inaudita altera parte*;

- in fase monitoria non era stata accolta l'istanza della ricorrente di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.;

- nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 645 c.p.c. non è consentita la concessione della provvisoria esecuzione con decreto: come previsto dall'art. 648 c.p.c., il giudice provvede «*in prima udienza*», dunque una volta sentite le parti, «*con ordinanza non impugnabile*»;

- la richiesta dell'opposta va allora intesa quale volta alla fissazione di un'apposita udienza, anteriore a quella regolata dall'art. 183 c.p.c., nella quale discutere dell'istanza ex art. 648 c.p.c., già formulata in comparsa di risposta;

- benché non espressamente contemplata, non è preclusa al giudice, titolare del potere di direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.), che ne sia richiesto, la possibilità di fissare un'apposita udienza, la «*prima udienza*» in senso cronologico (si richiama ancora il testo dell'art. 648 c.p.c. come novellato nel 2013 e non modificato dalla riforma Cartabia), in una data anteriore a quella destinata alla prima comparizione personale delle parti e alla trattazione della causa (art. 183 c.p.c., cui si collegano, tra gli altri, gli artt. 171-*bis* e 171-*ter* c.p.c. nonché l'art. 163-*bis* c.p.c.), e ciò allo scopo di sentire le parti o almeno i difensori sull'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria, totale o parziale, e decidere su di essa, emettendo un'ordinanza «*che opera con l'interinalità propria dei provvedimenti di tipo cautelare*» (Cass., sez. III, ord. 26 luglio 2004, n. 14051; Cass., sez. VI-1, 3 ottobre 2019, n. 24658; Cass., sez. III, ord. 11 agosto 2022, n. 24683; v. già Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2. a proposito di «*ordinanza [...] emessa nel reale e pieno contraddittorio delle parti*», che «*non ha natura decisoria, siccome destinata ad essere riassorbita nella sentenza di merito, e costituisce strumento per la soddisfazione d'un interesse (del creditore) che non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto prevalente su altro interesse contrapposto (del debitore) nel bilanciamento demandato appunto alla sua discrezionalità*»), esercitando il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 648 c.p.c. (v., più diffusamente, Trib. Bologna, decr. 21 settembre 2023; Trib. Bologna, decr. 15 aprile 2023);



- né può ritenersi che l'opponente (parte convenuta in senso sostanziale) sia pregiudicato dalla possibilità di una pronuncia anticipata sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, vuoi perché l'opponente ha comunque l'onere di proporre difese che siano «*ontologicamente complete ed esaustive*» (Corte cost., 13 marzo 1996, n. 11), caratterizzate da «*una particolare esaustività dell'atto di opposizione*» (Corte cost., ord. 18 ottobre 2002, n. 428, richiamata da Corte cost., 20 luglio 2007, n. 306), tanto più che secondo la nuova disciplina degli atti introduttivi i fatti e gli elementi di diritto a sostegno delle domande e delle difese vanno illustrati «*in modo chiaro e specifico*»; vuoi perché è possibile adottare ai sensi dell'art. 175 c.p.c. meccanismi di riequilibrio, ad esempio autorizzando l'opponente, che già ben conosce le ragioni illustrate dalla parte convenuta – prima nel ricorso ex art. 633 c.p.c. e poi nella comparsa di risposta - a sostegno della pretesa creditoria, a depositare una sintetica memoria, secondo modi e tempi correlati e proporzionati alla maggiore o minore complessità del caso da discutere;

- va dunque fissata udienza per la discussione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., senza necessità di comparizione personale delle parti (peraltro sempre possibile), con termine all'opponente per eventuale breve memoria;

- nel caso di specie, detta udienza consentirà anche il confronto diretto tra difensori e giudice sulle questioni relative alla chiamata del terzo per cui l'attrice ha chiesto l'autorizzazione: in ogni caso, è auspicabile una soluzione amichevole e i difensori potranno riferire in proposito;

- non vi è necessità allo stato di provvedere in ordine alla data della prima udienza ex art. 183 c.p.c.;

p.q.m.

- visti gli artt. 175 e 648 c.p.c.,

fissa per la discussione sull'istanza ex art. 648 c.p.c., oltre che per un confronto sulle questioni relative alla chiamata del terzo ad opera dell'opponente, l'**udienza martedì 21 maggio 2024 ore 12:30**, con termine all'opponente per eventuale breve memoria sino al 18 maggio 2024;

- visto l'art. 121 c.p.c.,

invita sin d'ora i difensori ad attenersi, sia nella redazione degli atti che nella produzione dei documenti (ciascun documento va prodotto in telematico con un proprio numero e con una denominazione che ne evidenzi in sintesi e chiaramente il contenuto), alle indicazioni in tema di sinteticità e chiarezza contenute nel Protocollo 6 maggio 2021 (<https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/Protocollo+sinteticit%C3%A0+atti+processo+civile/3c512626-0d8f-4d98-9f6f-844eccb08614>) da leggersi adeguandolo, ove necessario, alle previsioni del nuovo rito Cartabia: i difensori avranno cura di non ripetere quanto già esposto negli atti introduttivi (sarà sufficiente farvi richiamo) e di evidenziare per punti, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, quali siano i fatti controversi e quelli pacifici, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*; si richiamano dunque il Protocollo 6 maggio 2021 dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna, i novellati art. 121 c.p.c. e art. 46 disp. att. c.p.c., il d.m. 7 agosto 2023 applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023;

- **invita** le parti ad una soluzione amichevole possibilmente anteriore all'udienza: in mancanza di accordo le spese processuali saranno regolate secondo il principio della soccombenza; in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione per consentire così la declaratoria di estinzione senza fissazione di udienza.

Si comunichi.

Bologna, 10 maggio 2024

Il giudice
Antonio Costanzo

